



COMUNE DI MONTECRESTESE

Provincia del Verbano Cusio Ossola

DELIBERAZIONE N. 58
DEL 21.07.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE PROCEDURE
COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI.

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTUNO di LUGLIO alle ore 09,00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

		PRESENTI	ASSENTI
1) DOTT.SSA MIGUIDI SILVIA	SINDACO-PRESIDENTE	X	
2) PUNCHIA LUIGI	ASSESSORE	X	
3) PAPA GIANNI	ASSESSORE		X
TOTALE		2	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Palmieri Ugo Renato il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO e richiamato l'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) il quale ai commi 55, 56 e 57 stabilisce rispettivamente:

- " L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ”;

- " Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale “;

- "Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione ”;

VISTO altresì l'art. 3 della predetta legge il quale al comma 18 stabilisce:

“ I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante “;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



RITENUTO necessario integrare il predetto regolamento stabilendo le norme per l'affidamento degli incarichi esterni di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione mediante fissazione, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, dei limiti, dei criteri e delle modalità per l'affidamento degli stessi;

VISTO il regolamento che qui si allega per farne parte integrante ed essenziale sotto la lettera “ A ” che si compone di n. 10 articoli;

ACQUISITO il parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica dell'atto;

SU RICHIESTA del Sindaco il Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano

D E L I B E R A

- 1) di approvare il regolamento per il conferimento degli incarichi a soggetti esterni di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze nel testo qui allegato sotto la lettera " A " per farne parte integrante ed essenziale che si compone di n. 10 articoli;
- 2) di dare atto che il predetto regolamento integra il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- 3) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge con votazione successiva unanime espressa nei modi di cui sopra.



REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE PROCEDURE COMPARATIVE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI.

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 6-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 110 comma 6 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 le procedure comparative adottate dal Comune di Montecrestese per il conferimento degli incarichi individuali a soggetti esterni con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.

2. Rientrano nella presente disciplina tutti gli incarichi individuali attraverso i quali il Comune di Montecrestese, in relazione a specifici progetti o ai programmi funzionalmente connessi con l'attività dell'Ente, necessita di una prestazione di particolare e comprovata specializzazione universitaria o comunque non ottenibile attraverso la propria dotazione di personale.

3. Detti incarichi non devono riguardare attività generiche e comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti dell'Ente.

4. Rispondono ai requisiti del precedente comma:

- gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e di collaborazione;
- incarichi a contenuto operativo consistenti in prestazioni tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'Amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini.

Articolo 2 (Definizioni)

2. Gli incarichi di cui al precedente art. 1 possono configurarsi come:

- rapporto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, per il quale si intende quel rapporto di collaborazione, sistematica e non occasionale, che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, ma non a carattere subordinato;
- rapporto di lavoro autonomo di natura occasionale, per il quale si intende quel rapporto in cui la prestazione non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma che, al contrario, comporta obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'unica prestazione ad esecuzione istantanea, occasionale, destinata a non ripetersi nel tempo;
- incarico professionale, per il quale si intende quel rapporto in cui la prestazione di tipo intellettuale, rispondente alla disciplina del codice civile nonché dalle norme dell'ordinamento professionale al quale appartiene l'incaricato, è priva di qualsiasi forma di coordinamento o direzione da parte del committente.

Articolo 3 (Presupposti per l'attivazione delle collaborazioni esterne)

1. L'Amministrazione conferisce gli incarichi esterni di cui al precedente art. 1, solo ed esclusivamente nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) comma 55 e qualora non disponga di

professionalità adeguate nel proprio organico e tale carenza non sia altrimenti risolvibile con le risorse umane già disponibili.

2. In particolare, durante la fase istruttoria occorre accertare la sussistenza dei seguenti requisiti:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione comunale e corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;

b) deve essere accertata preliminarmente l'impossibilità oggettiva, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, di procurarsi all'interno della propria organizzazione le figure professionali idonee allo svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico, requisito da verificare attraverso una reale ricognizione;

c) l'esigenza deve essere temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;

d) devono essere predeterminati la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione;

e) il compenso corrisposto deve essere proporzionato all'attività effettivamente prestata e l'utilità conseguita.

3. Agli incarichi di consulenze, studi e ricerche e di collaborazione si può ricorrere quando tali incarichi sono finalizzati ad acquisire un apporto di conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente che conseguentemente implicano conoscenze professionali specifiche, che non si possono, nella maniera più assoluta, riscontrare nelle strutture organizzative interne.

4. Si potrà inoltre ricorrere al conferimento degli incarichi di cui al comma 1 qualora venga documentata, previa espressa ricognizione, l'impossibilità di utilizzare personale dipendente dell'ente, escludendo valutazioni di mera opportunità.

5. Rientrano, in via esemplificativa, nella fattispecie degli incarichi di consulenze, studi e ricerche i seguenti tipi di prestazione:

- Studio e soluzioni di questioni inerenti all'attività dell'amministrazione;
- Prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressioni di giudizi;
- Consulenze legali al di fuori di rappresentanza processuale e nel patrocinio dell'Amministrazione;
- Studi per l'elaborazione di schemi di atti amministrativi e normativi.

6. Non rientrano nella fattispecie degli incarichi di consulenza, studi e ricerca quelli conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge, mancando in tali ipotesi, qualsiasi facoltà discrezionale dell'amministrazione, quali:

- prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- appalti ed esternalizzazioni di servizi necessari per raggiungere gli scopi dell'amministrazione;
- gli incarichi conferiti ai sensi del "codice dei contratti" di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

Articolo 4 (Competenze)

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti dai Responsabili di Servizio secondo le rispettive competenze. E' attribuita agli stessi la responsabilità delle procedure di seguito disciplinate.

Articolo 5 (Procedure)

1. Al fine di assicurare adeguata pubblicità e trasparenza alla procedura comparativa, il Comune di Montecrestese emana apposito avviso di selezione nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi.

2. L'avviso di selezione per la stipula dei contratti viene reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni.

3. Resta ferma la possibilità del Responsabile di Servizio di disporre termini superiori e/o forme ulteriori di pubblicizzazione in considerazione della tipologia e della entità del contratto.

4. A tale scopo il Responsabile di Servizio competente approva con propria determinazione i contenuti del disciplinare di incarico e dell'avviso di selezione.

5. L'avviso di ciascuna procedura selettiva deve contenere:

- la descrizione della professionalità richiesta e i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto, programma di attività o fase di esso;
- la sua durata;
- il compenso previsto;
- le modalità selettive previste (titoli oppure titoli e colloquio);
- la indicazione del contenuto dell'eventuale colloquio;
- il diario dell'eventuale colloquio, da fissarsi non prima di 3 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'avviso di selezione, ovvero, se non indicato nel medesimo avviso, da rendere noto successivamente ai candidati almeno 5 giorni prima del colloquio stesso mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Montecrestese;
- la previsione di penalità in caso di mancato o ritardato o incompleto espletamento dell'incarico;
- ogni altra notizia o prescrizione ritenuta utile.

Art. 6 (Modalità e criteri di selezione)

1. La selezione è affidata al Responsabile di Servizio nel quale si rende necessario l'ausilio del prestatore.

2. Il Responsabile di Servizio può avvalersi di apposita commissione, che egli stesso presiede, costituita da membri interni o, motivatamente, da idonei soggetti esterni.

3. La selezione è effettuata sulla base di una valutazione, basata sui seguenti parametri:

- analisi del curriculum;
- eventuale colloquio.

4. Nella prima ipotesi, analisi del curriculum, l'assegnazione dell'incarico avviene a seguito di esame comparativo dei titoli, miranti ad accertare la maggiore coerenza degli stessi con la formazione professionale e l'esperienza richiesta per l'attività da espletare, in relazione allo specifico obiettivo o progetto.

5. Il curriculum deve comprendere, oltre al titolo di studio specifico e l'abilitazione professionale, se richiesta, in particolare le prestazioni, gli studi, le esperienze lavorative, pubbliche e/o private da cui potere desumere il requisito dell'alta professionalità attinente alla materia oggetto dell'incarico.

6. Nella seconda ipotesi, colloquio, alla valutazione dei titoli si aggiunge un colloquio mirante a valutare le competenze tecnico - professionali e le capacità relazionali e motivazionali.

7. In ambedue i casi la procedura di valutazione non costituisce procedura di reclutamento.

8. Nel caso colui al quale l'incarico è assegnato non possa accettare, lo stesso può essere assegnato ad altro candidato che abbia partecipato alla procedura comparativa e sia stato positivamente valutato.

Art. 7 (Conferimento dell'incarico)

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono formalizzati con apposito disciplinare di incarico, che deve contenere i seguenti elementi:

- la natura della prestazione;
- la tipologia dell'incarico;
- l'oggetto e gli obiettivi dell'attività;
- il luogo in cui viene svolto l'incarico;
- la durata;
- il compenso;
- il divieto di rinnovo dell'incarico.

2. Il contratto viene sottoscritto dal Responsabile di Servizio interessato. Qualora assuma la forma della lettera d'incarico, il prestatore d'opera deve espressamente sottoscrivere la stessa per accettazione.

3. Prima della stipula del disciplinare per il conferimento dell'incarico di studio, ricerca o consulenza o di collaborazione il Responsabile del Servizio, tramite il servizio di ragioneria, deve trasmettere la proposta al Revisore dei Conti, perché questi possa formulare la sua valutazione.

4. Entro i 30 giorni successivi alla stipula del disciplinare il Responsabile del Servizio trasmette alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti gli atti relativi al conferimento degli incarichi in oggetto corredati dalla valutazione del Revisore del conto solo qualora l'importo dell'incarico sia superiore ad €. 5.000,00.

Art. 8 (Disposizioni particolari)

1. Il Responsabile di Servizio competente, con provvedimento adeguatamente motivato, deve procedere all'individuazione del prestatore d'opera mediante procedura comparativa come indicato nei precedenti articoli.

2. Il Responsabile di Servizio competente, con provvedimento adeguatamente motivato, può derogare all'espletamento delle procedure comparative, qualora ricorra una delle seguenti situazioni:

a) precedente procedura comparativa andata deserta;

b) unicità della prestazione sotto il profilo soggettivo;

assoluta urgenza determinata dalla imprevedibile necessità della consulenza in relazione ad un termine prefissato o ad un evento eccezionale, con la precisazione che la particolare urgenza deve essere connessa alla realizzazione dell'attività discendente dall'incarico (ex plurimis deliberazione Sez. Cont. Lombardia n. 67/2012/IADC).

3. Nei casi suindicati è comunque fatto obbligo al Responsabile di Servizio competente di dare pubblicità dell'incarico affidato effettuando le comunicazioni previste dall'art. 17 comma 22 della legge 15/5/1997 n. 127 e dall'art. 15 commi 2 del D. Lgs. 14/3/2013 n. 33 e le pubblicazioni previste dall'art. 15 comma 1 del D. Lgs. 14/3/2013 n. 33.

4. Nei casi suindicati è comunque fatto obbligo al Responsabile di Servizio competente di dare pubblicità dell'incarico affidato mediante pubblicazione all'albo pretorio on line del Comune per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni.

5. Non soggiacciono alla disciplina degli articoli 5 e 6 del presente regolamento gli incarichi inerenti la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'Amministrazione Comunale che sono invece affidati "intuitu personae", sulla base dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, e dell'eventuale normativa di riferimento.

6. Nel caso di conferimento di incarichi a dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni è necessario:

- a) acquisire preventivamente la autorizzazione della stessa amministrazione;
- b) comunicare al Dipartimento della Funzione pubblica l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti;
- c) comunicare all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente.

7. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale

Art. 9 (verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico)

1. La liquidazione del saldo relativo al compenso è subordinata alla presentazione nei termini di apposita relazione, di elaborati, dell'eventuale studio finale. Tali elaborati dovranno contenere indicazioni sul beneficio apportato all'Ente.

ART. 10 (Disposizioni finali)

1. Devono considerarsi abrogate tutte le norme previste dal vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, incompatibili con il presente regolamento.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

3. Il presente regolamento è trasmesso, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla sua adozione.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
DOTT.SSA SILVIA MIGUIDI



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOT. UGO RENATO PALMIERI



VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs 267/2000.-



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. UGO RENATO PALMIERI



VISTO: Si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZ. F.F.
IL SEGRETARIO COMUNALE



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 2.8.AGO.2015 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Sede Municipale, li 2.8.AGO.2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. UGO RENATO PALMIERI



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Sede Municipale, li

L'INCARICATA DAL SINDACO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio ed è divenuta esecutiva in data essendo trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Dalla Sede Municipale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....